USB Pubblico Impiego

Sciopero breve degli scrutini. La guida

USB Scuola ha proclamato lo sciopero breve degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado, relativo allo svolgimento degli stessi per i primi due giorni in base al calendario delle singole scuole.

Può scioperare il personale docente a tempo indeterminato e determinato, nei primi due giorni di convocazione degli scrutini, anche solo per un'ora, purché lo scrutinio non riguardi le classi quinte, in considerazione delle previsioni della L. 146 che individuano lo svolgimento dell'esame di fine ciclo (esame di maturità) quale servizio pubblico essenziale.

Lo sciopero non si svolgerà nelle stesse date in tutte le scuole, visto che il termine delle lezioni è differente e la convocazione dello scrutinio è competenza di ogni singola istituzione scolastica.

Lo sciopero riguarda le prime due giornate di convocazione degli scrutini, secondo il calendario della scuola, può essere svolto anche solo per un'ora e la trattenuta per sciopero riguarderà le ore effettive di sciopero svolto, calcolate sulla base del tempo di svolgimento dello scrutinio previsto nel calendario della scuola.

Creando una rete di resistenza tra colleghi, lo sciopero sarà efficace anche alternandosi nell'adesione allo sciopero, poiché basta un assente per fare "saltare" lo scrutinio e fare ricalendarizzare l'attività nelle giornate successive (in "coda" agli altri scrutini). Ciò vale anche se si prevede più di un'ora per lo scrutinio: l'assenza di un solo membro del consiglio di classe comporta l'impossibilità dello svolgimento dello scrutinio che prevede il collegio perfetto.

Naturalmente, se nella prima ora della giornata lo scrutinio riguarda una classe quinta, sarà possibile scioperare nelle ore successive, per scrutini dalla classe prima alla classe quarta.

Allo stesso modo, se i primi giorni di scrutinio riguarderanno esclusivamente le classi quinte, si potrà scioperare nei primi due giorni in cui si svolgeranno gli scrutini delle altre classi.

Nel caso in cui, per motivi espliciti e fondati, gli scrutini venissero anticipati rispetto al termine delle lezioni e tale anticipo non riguardasse solamente le classi quinte, ma anche le classi non interessate agli esami finali, lo sciopero riguarderà anche gli scrutini anticipati.

Il calendario degli scrutini viene stabilito dal Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni, compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all'inizio dell'anno da parte del Collegio dei docenti. Il contratto prevede esplicitamente che nel piano siano indicati "gli impegni" previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti. Il calendario degli scrutini, quindi, non può essere modificato all'ultimo momento e con atto unilaterale del DS, tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale.

Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l'obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS.

Ricordiamo che lo scrutinio non può essere riconvocato di domenica, giorno di riposo, né in tarda serata, a meno che non si tratti di emergenze legate allo svolgimento degli esami di Stato o di maturità.

USB PUBBLICO IMPIEGO - SCUOLA